



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 - NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

Contratto di Appalto
CIG 97920753EB

Per il servizio di assistenza tecnica - full risk - per le apparecchiature, i dispositivi, gli impianti il sistema di automazione e gestione e la relativa linea di adduzione azoto liquido presso la sala criogenica del P.O. Pausilipon.

Tra

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "A.O.R.N.";

e
MEDIGAS ITALIA SRL, (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA") sede legale in Assago (MI) alla Via Edison n. 6, iscritta al registro delle imprese di Milano, n. REA: 1502123, codice fiscale: 02466440167, partita IVA n. 11861240155, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore dell'impresa [REDACTED],

Premesso che

- con atto deliberativo n. 350 del 26/05/2023 quest'AORN ha indetto una procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del "servizio di assistenza tecnica - full risk - verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione di parti e componenti) per le apparecchiature, i dispositivi, gli impianti il sistema di automazione e gestione e la relativa linea di adduzione azoto liquido presenti presso la sala criogenica del P.O. Pausilipon", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di gara stimato in € 423.311,10 oltre IVA - calcolato su 5 anni, con eventuale rinnovo di anni 4, nonché servizi analoghi/complementari ai sensi dell'art. 63, co. 5 del codice e clausole di modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, comprensivo di € 6.200,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un conseguente importo soggetto a ribasso (su base quinquennale) pari ad € 196.555,55, oltre iva ed oneri per la sicurezza pari ad € 3.800,00;
- il Codice identificativo della gara (CIG) è: 97920753EB;
- con atto deliberativo n. 727 del 13/10/2023 la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta Medigas Italia Srl, per un importo di aggiudicazione quinquennale pari ad € 190.300,00 (centonovantamilatrecento/00), comprensiva di € 3.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la ditta Medigas Italia Srl ha costituito cauzione definitiva con Polizza n. 2394983 per un importo di € 12.490,55 a mezzo di garanzia fidejussoria assicurativa ex articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 emessa in data 16/10/2023 da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - (COFACE), il cui importo è ridotto al 50% ai sensi dell'art. 93, co. 7 D.Lgs. 50/2016 per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2015, con certificato n. 3479 con validità dal 22/05/2023 al 30/08/2024;
- la ditta Medigas Italia Srl, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
 - 1) **Polizza n. 178219365** per "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Prodotti" che prevede i seguenti massimali:
 - ✓ relativamente a Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro € 10.000.000,00 - per Sinistro e per anno assicurativo con sotto limite di € 2.500.000,00 per singolo prestatore di lavoro infortunato (RCO);
 - ✓ relativamente a Garanzia Responsabilità Civile Prodotti € 10.000.000,00 - per Sinistro ed anno assicurativo con sotto limite di € 2.500.000,00 per danni da interruzione di attività;
 - 2) **Polizza n. 179540996** per "Property All Risks" che prevede i seguenti massimali:
 - ✓ incendio e garanzie accessorie (deposito c/o Terzi): € 900.000,00;
 - ✓ incendio e garanzie accessorie (in comodato d'uso, visione, prova o locazione c/o Terzi): € 150.000,00;
 - ✓ furto/Rapina: € 30.000,00;
- con verbale del 31/10/2023, l'Impresa è stata autorizzata a dare avvio in urgenza alle prestazioni oggetto del contratto a decorrere dal 01/11/2023;
- il presente contratto viene stipulato a seguito di richiesta di Informazione Antimafia, resa ai sensi di quanto contenuto nel D.Lgs. 159/2011, avente protocollo: PR_MIU_TG_Ingresso_0356623 del 15/11/2023. Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, stante l'urgenza del servizio, si è proceduto all'aggiudicazione in assenza di informazione antimafia e, pertanto, si stipula il presente contratto fermo restando che, qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono - Pausilipon" recederà dal contratto;
- sono state concluse le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, quali:



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

- ✓ il possesso del requisito di idoneità professionale: : iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
 - ✓ il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà qualora, successivamente alla stipula dello stesso e nel corso della sua esecuzione, l'A.O.R.N. abbia notizia dell'insussistenza dei suddetti requisiti in capo all'Impresa;
 - ✓ sono state effettuate le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula del contratto quali, come da Disciplinare di Gara, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
- Il servizio verrà espletato alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata dall'impresa.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) L'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, per le parti non in contrasto con gli atti della procedura;
- 4) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
- 5) Contratto di nomina responsabile dati GDPR;
- 6) Protocollo di legalità.

Art.1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica – full risk – verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione di parti e componenti) per le apparecchiature, i dispositivi, gli impianti il sistema di automazione e gestione e la relativa linea di adduzione azoto liquido presenti presso la sala criogenica del P.O. Pausilipon.

Art. 2

Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La documentazione di gara si intende integrata, altresì, con quanto offerto come miglioria in sede di formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

Art. 3

Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dall'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito dell'importo offerto è fissato in € 190.300,00 (euro centonovantamilatrecento/00)oltre I.V.A, suddivisi come segue:

- Totale Importo quinquennale al netto di IVA: € 186,500,00
- Importo oneri della sicurezza da interferenze (su base quinquennale) non soggetti a ribasso € 3.800,00

Il corrispettivo dovuto all'Impresa è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 4

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento del canone di manutenzione/assistenza tecnica sarà trimestrale posticipato, previo benestare del DEC ove non intervengano contestazioni sulla regolare esecuzione del servizio e/o sulle relative fatture.

Il pagamento delle voci di cui sopra, avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che l'impresa dovrà inviare tramite SDI (Codice Azienda ABK572), previo benestare alla fatturazione emesso dalla UOC Tecnico Patrimoniale e ICT a seguito di regolare esecuzione dei servizi, certificata dal DEC.

Gli importi pagati saranno comprensivi di tutti i servizi e prestazioni resi, oggetto dell'appalto, e di eventuali migliorie proposte.

Gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2002.

Art. 5



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

Modifiche contrattuali e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016, entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all'Impresa nuovi servizi analoghi/complementari rispetto all'oggetto del presente contratto per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 24.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di dismissione delle apparecchiature poste a base di gara, dal canone da riconoscere all'Impresa verrà sottratto l'importo dallo stesso applicato in sede di offerta per la manutenzione di quella apparecchiatura dismessa.
- b) Nel caso di sostituzione di apparecchiature dello stesso tipo, non vi sarà alcuna variazione al canone da corrispondere all'Impresa.
- c) Nel caso di sostituzione di apparecchiature di tipo diverso, il canone subirà una compensazione in relazione al prezzo indicato in sede d'offerta per quella specifica tipologia di apparecchiatura e il prezzo da corrispondere per la nuova apparecchiatura ricavabile dall'importo indicato nel "Modello di offerta economica" per l'apparecchiatura della stessa specie. L'Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del contratto, sino alla concorrenza (in eccesso) del quinto del prezzo di gara (pari a € 39.311,11), alle stesse condizioni del contratto.
- d) In caso di acquisto di nuove apparecchiature verrà riconosciuto un aumento sul canone da corrispondere all'Impresa per un importo corrispondente al singolo prezzo offerto ed indicato nel "Modello di offerta economica" per l'apparecchiatura della stessa specie e l'Impresa è obbligata ad assoggettarsi, sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara (pari a € 39.311,11), alle stesse condizioni del contratto.

Art. 6

Clausola full risk

Il presente contratto è da intendersi *Full Risk*, nel senso che il compenso pattuito per l'espletamento del servizio di manutenzione è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, che possano derivare dallo svolgimento dello stesso, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, la fornitura di ricambi e/o accessori, controlli di sicurezza e qualità secondo le normative vigenti.

Nella specie, con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa prende atto ed accetta che, oltre al corrispettivo pattuito ed offerto in sede di gara, non potrà richiedere all'AORN alcun compenso aggiuntivo.

Tutte le parti di ricambio, gli accessori e quant'altro fornito in sostituzione, in occasione degli interventi di manutenzione, diventano di proprietà dell'AORN, mentre restano a carico dell'Impresa lo smaltimento di tutti i materiali oggetto di sostituzione.

Art. 7

Durata – rinnovo – proroga tecnica

La durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni decorrenti dal 01/11/2023, come da verbale di avvio in urgenza richiamato nelle premesse del presente contratto.

Il contratto potrà essere risolto in caso di laddove le mutate esigenze clinico-assistenziali e/o organizzative dell'AORN, annesse alla tutela dell'interesse pubblico, rendano l'esecuzione della prestazione impossibile e/o oggettivamente non praticabile.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una durata pari a 4 (quattro) anni, per un importo massimo di € 157.244,44, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 2.400,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Impresa prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 8

Obblighi dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'AORN trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 9



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

Responsabilità verso terzi

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'AORN, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligata, altresì, a sollevare e tenere indenne l'AORN da ogni pretesa di danni, contro la medesima, eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'Impresa ha stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 11.

Art. 10

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva di € 12.490,55 a mezzo polizza Fideiussoria n. 2394983 emessa in data 16/10/2023, dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – (COFACE), con decorrenza dalla data di emissione al 16/10/2028 e, comunque, fino al termine dell'erogazione del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il cui importo è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, co. 7 D.Lgs. 50/2016 per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 (certificato n. 3479 con validità dal 22/05/2023 al 30/08/2024).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 11

Polizze assicurative

L'Impresa ha stipulato un'assicurazione per "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Prodotti" con Polizza n. 178219365 che prevede i seguenti massimali:

- ✓ relativamente a Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro € 10.000.000,00 – per Sinistro e per anno assicurativo con sotto limite di € 2.500.000,00 per singolo prestatore di lavoro infortunato (RCO);
- ✓ relativamente a Garanzia Responsabilità Civile Prodotti € 10.000.000,00 – per Sinistro ed anno assicurativo con sotto limite di € 2.500.000,00 per danni da interruzione di attività.

L'Impresa, inoltre, ha stipulato un'assicurazione per "Property All Risks" con Polizza n. 179540996 che prevede i seguenti massimali:

- ✓ incendio e garanzie accessorie (deposito c/o Terzi): € 900.000,00;
- ✓ incendio e garanzie accessorie (in comodato d'uso, visione, prova o locazione c/o Terzi): € 150.000,00;
- ✓ furto/Rapina: € 30.000,00.

Entrambe le polizze assicurative sono state emesse dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con decorrenza sino al 31/12/2023, che dovranno essere prorogate per tutta la durata dell'appalto.

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi allegati al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegate.

L'Impresa sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

Art. 12

Subappalto

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. Come previsto dal paragrafo 8 del Disciplinare di gara, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'Impresa.

Art. 13

Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti

È fatto divieto all'Impresa cedere il presente contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione stessa.

La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto dell'AORN di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'AORN stessa al risarcimento del danno subito.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991, a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'AORN.

L'Azienda si riserva il diritto di opporsi entro 45 giorni dalla notifica della cessione, con comunicazione a mezzo pec al cedente e al cessionario, riservandosi altresì il diritto di sollevare tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con quest'ultimo stipulato.

Tale articolo non costituisce preventiva accettazione della cessione da parte dell'esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice civile.



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

L'AORN avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Impresa non abbia ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà essergli notificata dall'AORN con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o delle indicazioni del DEC;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'erogazione delle prestazioni senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare le attività clinico-assistenziali-sanitarie dell'AORN;
- g) subappalto al di fuori delle ipotesi di legge;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) reiterata applicazione di penali;
- j) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria del servizio;
- k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

L'AORN potrà, altresì, risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, laddove le mutate esigenze clinico-assistenziali-sanitarie e/o organizzative dell'AORN, annesse alla tutela dell'interesse pubblico, rendano l'esecuzione della prestazione impossibile e/o oggettivamente non praticabile.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione dell'AORN, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- nell'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'Impresa, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 110 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
 1. nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 2. nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando che l'AORN provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, l'AORN tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Art. 15

Recesso dal contratto

L'AORN avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei contratti pubblici e, per quanto applicabile, secondo le norme del Codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2001, l'AORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore di servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 16

Penali

In caso di inadempienze contrattuali potranno essere applicate le seguenti penali:



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo oltre al tempo di intervento contrattualmente previsto per gli interventi su chiamata afferenti agli allarmi;
- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre al tempo massimo garantito di risoluzione degli interventi di risoluzione del guasto previsto nel contratto;
- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre la data prevista per gli interventi programmati su rispetto al calendario formalizzato, qualora tale ritardo non sia da imputare all'AORN.

L'applicazione di tali penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del suddetto ammontare netto contrattuale.

L'AORN si riserva comunque di chiedere risarcimento dei danni eventualmente eccedenti l'ammontare delle penali, subito a causa dell'inadempimento occorso (compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti per tentare di recuperare o ridurre un ritardo e/o risarcire danni a cose/persone e/o derivanti dalla perdita di prestazioni sanitarie); in particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi/modalità di intervento contrattualmente previste, l'AORN si riserva anche di intervenire direttamente addebitando i costi all'Impresa.

Art. 17

Oneri a carico dell'impresa

L'Impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel Capitolato Tecnico e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

L'Impresa è tenuta altresì a comunicare tempestivamente all'AORN ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modificazione avutasi all'interno delle imprese affidatarie del subappalto.

L'Impresa assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18

Obblighi di comportamento del personale dell'impresa

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: <https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>.

Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore che svolgerà la propria prestazione nel Presidio dovrà in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile e adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai pazienti pediatrici;
 - indossare il tesserino di riconoscimento;
 - svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio;
- uniformarsi alle direttive impartite dalla Direzione Medica di Presidio.

Art. 19

Dovere di riservatezza

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'AORN si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della AORN, su trattamenti diagnostico-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme richiamate al primo comma.

Art. 20

Sicurezza sul lavoro

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si rinvia all'allegato Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza.

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

L'Impresa dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 679/2016, pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.santobonopausilipon.it/privacy-policy-2/>.

Art. 22

Tracciabilità dei flussi finanziari



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 – NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 23

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e tutti gli oneri connessi direttamente o indirettamente all'espletamento del servizio e sulle forniture necessarie e funzionali all'appalto;
- c) le spese, il bollo, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

Art. 24

Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nel D.Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle "Linee guida per la sala criobiologica di un Istituto dei tessuti" approvate dal Centro Nazionale Trapianti nel novembre 2014, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi.

Art. 25

Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 26

Protocollo di legalità

L'Impresa si impegna ad accettare, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dall'art. 3 comma 7 della Legge 120/2020 e dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, il protocollo di legalità sottoscritto dall'U.T.G. – Prefettura di Napoli, cui ha aderito l'AORN, consultabile al seguente link: <https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/protocollo-di-intesa-per-la-legalita-e-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-criminale>. Tutte le clausole contenute nel Protocollo di Legalità di cui sopra, compreso quanto previsto dall'art. 14 – "Sanzioni", si intendono accettate integralmente attraverso la sottoscrizione del presente contratto.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. 8 (otto) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'Impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. L'Offerta Tecnica ed economica presentata in sede di gara per le parti non in contrasto con gli atti della procedura;
4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
5. Contratto di nomina responsabile dati GDPR;
6. Protocollo di legalità.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rodolfo Conenna

F.to Digitalmente



A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 - 80122 - NAPOLI
CF/P. IVA 06854100630

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 5) Modifiche contrattuali e adeguamento del corrispettivo; 9) Responsabilità verso terzi; 13) Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti; 14) Risoluzione del contratto; 15) Recesso dal contratto; 16) Penali; 22) Tracciabilità dei flussi finanziari; 26) Protocollo di legalità.

L'IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente



23/09/2024



23/09/2024



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 26/01/2024 09:53:48 UTC

File verificato: \\santobono.local\localcloud\Area

Tecnica\CONTRATTI\2023\TECNICO\BASCO\CONTRATTO\Firmati dal DG\Contratto Medigas.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: [REDACTED]
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 26/01/2024 09:53:46 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 26/01/2024
online: 09:53:46 UTC

Dati del certificato del firmatario [REDACTED]

Nome, Cognome: [REDACTED]
Numero identificativo: 20235063906083
Data di scadenza: 04/10/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.5
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Note di utilizzo del certificato: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity

Firmatario 2: RODOLFO CONENNA
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 26/01/2024 09:53:46 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 26/01/2024
online: 09:53:46 UTC



GoSign - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome:	RODOLFO CONENNA
Numero identificativo:	2022500471236
Data di scadenza:	08/11/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-07945211006 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.61
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006